



Comune di Pontassieve
Politiche Abitative

(All.A)

COMUNE DI PONTASSIEVE
(Prov. FI)
AVVISO PUBBLICO

IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE GIUNTA REGIONALE n.1089/2013 e n. 1082/2014 “CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE, PER LA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITÀ DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ” E DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 83 DEL 02/04/2015, IN COERENZA CON LE LINEE DI INDIRIZZO ASSUNTE DALLA REGIONE TOSCANA DGR. 250/2013 E DELLA CONFERENZA DI AMBITO LODE.

Viste la Delibere Giunta Regionale n.1089/2013 e n. 1082/2014 “Contributi a sostegno della locazione, per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità”, in continuità con le Delibere GRT 250/2013, finalizzate alla prevenzione dell’esecutività dei provvedimenti di sfratto per morosità incolpevole.

SI RENDE NOTO

Che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso fino al 31.12.2015 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere un contributo straordinario volto a prevenire l’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole, nei confronti dei conduttori in temporanea difficoltà economica, determinata dalla perdita o dalla diminuzione della loro capacità reddituale in conseguenza della crisi economica, secondo quanto disposto nel presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Sarà erogato un solo contributo per nucleo familiare.

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

Possono fare richiesta per usufruire del contributo in oggetto i nuclei familiari che al **momento della pubblicazione del presente avviso** sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione europea oppure nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea, possesso dei requisiti previsti dall’art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)¹;
2. Titolarità di un contratto di locazione di edilizia privata di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato; sono esclusi: gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
3. Residenza, dalla stipula del contratto, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio e sito nel Comune di Pontassieve;

¹ Modificato dalla L. 189/2002 – comma 6 art. 27: "6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione"

4. Documentato possesso per almeno uno dei componenti del nucleo familiare residente nell'alloggio di una delle seguenti condizioni soggettive:

a) essere un lavoratore dipendente, autonomo, o precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale:

- licenziamento, escluso quello per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e per dimissioni volontarie (tranne nel caso queste ultime siano riconducibili ad una prolungata mancata retribuzione)
- accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria o in deroga;
- collocazione in stato di mobilità;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., aperte da almeno 12 mesi;

b) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare che abbia comportato la riduzione del reddito o la necessità di far fronte a spese mediche e assistenziali di particolare rilevanza.

c) modificazione del nucleo familiare con perdita di una fonte di reddito, per motivi quali separazione, allontanamento di componente, detenzione.

5. possesso di un reddito attuale ISE non superiore a Euro 35.000,00 e valore I.S.E.E non superiore a 20.000,00 desumibile da apposita dichiarazione in corso di validità;

6. non essere titolari per il nucleo di una quota superiore al 30 (trenta) per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale; tale requisito riguarda tutti i componenti del nucleo familiare;

7. pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida ovvero quello per cui è intervenuta la convalida ma non c'è stata ancora esecuzione;

Il contributo di cui alla presente misura non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo, relativi allo stesso periodo temporale.

I contributi affitti di cui alla legge 431/98 risultano incompatibili con il contributo sfratti solo nei casi in cui vengono erogati al locatore a sanatoria della morosità per lo stesso periodo di riferimento per cui viene richiesto il contributo sfratti.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Il contributo di cui alla presente misura non potrà essere erogato due volte per lo stesso soggetto.

I contributi previsti non potranno essere utilizzati per evitare gli sfratti disposti dai soggetti ERP per i soggetti assegnatari in stato di morosità. Possono essere invece finalizzati ad evitare la conclusione della procedura di sfratto in caso di contratto di locazione di edilizia privata di alloggi realizzati nell'ambito di programmi di edilizia agevolata in locazione.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

ART. 2 – TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'INTERVENTO

Gli interventi, in linea con la normativa regionale sopra richiamata, che potranno essere attuati sono i seguenti:

1. prosecuzione del contratto in essere tra il proprietario (che rinuncia alla convalida dello sfratto) **e il locatario**: potrà essere riconosciuto un contributo pari all'importo della morosità risultante dallo sfratto, maggiorato dall'ammontare delle spese e interessi legali reclamati, ma che non potrà superare il tetto massimo di € **6.000,00**;

2. stipula di un nuovo contratto di locazione con il vecchio proprietario:

- contratto di locazione a “canone libero”: contributo alla locazione da parte dell' A.C. fino ad un massimo di € **4.000,00**==;
- contratto di locazione secondo i Patti territoriali vigenti sottoscritti ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/98: contributo alla locazione da parte dell' A.C. fino ad un massimo di € **4.000,00**==;

3. stipula di un nuovo contratto di locazione con un nuovo proprietario: sostegno al nucleo familiare per l'inizio della nuova locazione fino ad un massimo di € **4.000,00**;

I beneficiari delle misure previste dal presente Avviso, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 (prima o post della convalida dello sfratto per morosità), dovranno sottoscrivere un **accordo** contenente a pena di inammissibilità:

- **l'accettazione del proprietario** dell'immobile alla stipula di un nuovo contratto o prosecuzione del contratto in essere;
- espressa **rinuncia del proprietario** agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno dell'inquilino per i casi previsti nel presente Avviso.

Il contributo erogato sarà liquidato direttamente al proprietario che avrà rinunciato formalmente alla procedura di sfratto, mediante versamento su un conto corrente bancario o postale, che sarà indicato dallo stesso.

Il Comune in nessun caso si può rendere garante del nuovo contratto o della prosecuzione dello stesso.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

ART 3. ULTERIORI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL AL NUCLEO FAMILIARE (punto 3.2 lettera “a”):

Il Comune di Pontassieve (Uff. Politiche Abitative e Servizi Sociali) – nell'ambito di quanto previsto dalle Delibere G.R.T. n. 6654/14 e n. 250/2013 - potrà inoltre attivare ulteriori interventi, concordati in ambito LODE Fiorentini, quali ad esempio:

1. sostegno ai nuclei, che hanno i requisiti previsti all'art. 1 del presente Avviso, e sono inseriti nella Graduatoria ERP vigente, per il quale l'esecuzione dello sfratto non è rinviabile ma non è ancora intervenuta l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Comune prevede la possibilità di temporanea sistemazione in “alloggi volano” per i quali verranno stipulati appositi contratti ad uso transitorio in attesa della definitiva assegnazione. Il sostegno per un massimo di € **6.000,00**, che verrà liquidato al proprietario dell'alloggio, potrà durare massimo per 6 mesi;
2. sostegno ai nuclei, che hanno i requisiti previsti all'art. 1 del presente Avviso, che non sono inseriti nella Graduatoria ERP vigente e non hanno reperito una nuova sistemazione alloggiativa e pertanto il Comune, per escludere che il nucleo possa trovarsi in una grave situazione di

precarietà alloggiativa e per consentire la costruzione di un percorso di autonomia, mette a disposizione delle soluzioni-“ponte” per le quali verrà rimborsata una cifra forfettaria massima di € 6.000,00. per l'accoglienza di tali nuclei per un periodo massimo di 6 mesi.

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente avviso sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

La domanda, compilata sull'apposito modulo dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dai documenti di seguito indicati:

1. Documento d'identità o Carta di soggiorno o permesso di soggiorno per cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea;
3. Contratto di locazione registrato per l'alloggio ad uso abitazione principale del nucleo richiedente;
4. Atto di intimazione di sfratto o atti successivi alla procedura;
5. dichiarazione di disponibilità del proprietario alla revoca delle procedure di sfratto e/o per la stipula di un nuovo contratto;
7. documenti attestanti la morosità incolpevole di cui al comma 4, art. 1 del presente Avviso;

Al fine di consentire una corretta valutazione della domanda di ammissione dei richiedenti, ai nuclei familiari saranno richieste ulteriori informazioni riguardanti: l'entità della morosità accumulata, la durata della medesima, i motivi della cessazione o riduzione dell'attività lavorativa o altre cause che hanno provocato il periodo di difficoltà economica, la composizione del nucleo familiare, l'eventuale presenza di soggetti (appartenenti al nucleo familiare) con invalidità ed eventuali altre informazioni.

L' Ufficio Casa, inoltre, potrà contattare direttamente il proprietario dell'alloggio in cui risiede o dovrà risiedere il nucleo richiedente il beneficio al fine di avere precisazioni e chiarimenti in merito alla procedura e alla disponibilità di revoca degli atti inerenti lo sfratto per morosità o alla disponibilità di locazione di un alloggio.

ART. 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per accedere all'intervento di cui al presente Avviso può essere ritirata presso:

- l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune Via Tanzini, 30 nei seguenti orari: lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.45, martedì e il giovedì dalle ore 8.15 alle ore 12.45 e il pomeriggio dalle ore 15.15 alle ore 17.45, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- l'Ufficio Politiche Abitative del Comune, P.zza Vittorio Emanuele II, 14 Pontassieve, aperto nei giorni di lunedì/mercoledì dalle ore 8.15 -12.45 martedì e giovedì 15.15 – 17.45
- liberamente scaricabile dal sito internet del Comune di Pontassieve www.comune.pontassieve.fi.it.

La domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata, presso il L'Ufficio Politiche Abitative del Comune il mercoledì dalle ore 8.15 -12.45 previo appuntamento allo 055/8360295 .

ART. 6 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente Avviso ha validità dalla sua pubblicazione e le domande potranno essere presentate a partire dal giorno **GIOVEDÌ 9 APRILE 2015**.

L'Avviso rimane aperto **fino al 31 DICEMBRE 2015** e la domanda potrà essere presentata fino a detta data. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento del fondo, a prescindere dalle eventuali domande ancora pendenti.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROVVEDIMENTO FINALE

Il Comune, attraverso l' Ufficio casa procede all'istruttoria delle domande verificando il possesso dei requisiti di accesso previsti.

Non sarà redatta una graduatoria di valore, ma varrà esclusivamente l'ordine cronologico di completamento della presentazione della documentazione necessaria per la valutazione e la conclusione dell'istruttoria. Le domande verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse finanziarie a disposizione.

La domanda, dopo l'istruttoria dell'ufficio Politiche Abitative, verrà sottoposta alla valutazione della Commissione di Assistenza al fine dell'ammissione/diniego al beneficio predetto e la determinazione dello stesso.

Il Comune, accertato l'importo del contributo, autorizza il pagamento per il tramite del soggetto gestore Casa S.p.A.

Il contributo di cui al presente avviso sarà erogato nei limiti della dotazione delle risorse assegnate dalla Regione Toscana.

ART. 8 - AUTOCERTIFICAZIONI CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, al dichiarante non è concesso il contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 445/2000). Inoltre, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 196/2003, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli anche presso privati (proprietari) per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

I nominativi dei beneficiari del contributo previsto nel presente Avviso saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

ART. 9 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Avviso saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente Avviso pubblico e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003.

ART. 10 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale n° 6654/2014 e alla deliberazione GRT 250/2013

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente Area Servizi ai Cittadini del Comune di Pontassieve – Dott. Leonardo Lombardi.

Pontassieve

Il Responsabile Ufficio di Staff, Gestioni Associate
e Programmazione Interistituzionale
Dott. Leonardo Lombardi